



Comune di Ferrara

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE

Mittente

HA PRESENTATO IN DATA ODIERNA 09/07/2020

convenzione centro diurno anziani Residenza Coop Serena

acquisito/a al protocollo generale con il nr. PG/2020/69490

Destinatari

1-4-0-0-0 - Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti

Per accettazione

1-4-0-0-0 - Servizio Appalti, Provveditorato e
Contratti

09/07/2020 12.35.54

Il Ricevente

Albani Simona

COMUNE DI FERRARA

Prot. Gen. n. 52621/2020

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO ACCREDITATO PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI "RESIDENZA COOP.SERENA"

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

COMUNE DI FERRARA (Piazza Municipio n. 2 - Codice Fiscale e partita IVA n. 00297110389) quale Soggetto Istituzionalmente competente, nella persona della Dott.ssa Lucia Bergamini domiciliata per la carica in Corso Giovecca n.203, Ferrara, Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Ferrara la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune C.F. e P. IVA 00297110389, che rappresenta ai sensi degli Atti del Sindaco del Comune di Ferrara PG n. 159083 del 18 dicembre 2019 nonché in ottemperanza alla vigente Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali relative al Piano per la salute e il benessere sociale, al governo integrato delle politiche socio-sanitarie e alla gestione del FRNA del Distretto Centro Nord sottoscritta tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" (Comuni di Copparo, Berra e Ro ORA RIVA DEL PO , Tresigallo e Formignana ORA TRESIGNANA) il Comune di Jolanda di Savoia e l'Azienda U.S.L. di Ferrara, approvata con atto del Consiglio Comunale in data 25/06/2012 ed in particolare l'art. 12 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Ferrara – Comune capofila - quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento e domanda al Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio-Sanitarie di tale Comune (ora Settore Servizi alla Persona) il rilascio delle concessioni di accreditamento;

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA, Dott. Renato Cardelli domiciliato per la carica in Ferrara – Via Cassoli n. 30 in qualità di Direttore del Distretto Centro Nord il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 in forza della delibera n. 96 DEL 21.06.2016 del Direttore generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO E FUNZIONI DI

ATTUAZIONE E GESTIONE NELL'ORDINAMENTO DELL' AZIENDA USL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I.";

E

SERENA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede in FERRARA Via Boschetto n. 26, codice fiscale e Partita IVA n. 00975280389, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Claudio Dusi, nato a Bovolone (VR) il 30/01/1958, domiciliato per la carica in Ferrara, Via Boschetto n. 26 (di seguito denominato Gestore)

congiuntamente denominate "Le Parti";

PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26.07.1999 n. 1378, "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. n. 5/94" e gli atti in essa contenuti che si intendono qui richiamati;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.1999 n. 2581, "Progetto regionale demenze: approvazione linee regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1.03.2000, n. 564 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25.02.2002 n. 295, "Recepimento del DPCM 29.11.2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- la Legge Regionale 12.03.2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale 23.12.2004 n. 27, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 09.10.2006 n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 16.04.2007 n. 509, "Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 29.05.2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive modificazioni”;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna 25.06.2007 n. 7, “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02.07.2007 n. 1004, “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 30.07.2007 n. 1206, “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007”;
- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 22.05.2008 n. 175 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20.04.2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;
- la Determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali, 10.02.2010, n. 1102, “Schemi tipo per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 514/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 28.03.2011, n. 390 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell’art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 10.12.2012, n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 117 del 18/06/2013 “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della

Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 09.12.2013 n.1828 “Seconda modifica della Dgr 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10.03.2014, n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio-sanitari accreditati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, del 07.07.2014 n.1018 “Modifica Dgr 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.11.2014, n.1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi socio-sanitari accreditati: atti conseguenti”;
- la nota Regionale PG. 188289 del 23.03.2015 avente per oggetto “Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio-sanitari e programmazione FRNA”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15.06.2015 n. 715 “Accreditamento Socio-Sanitario: modificazioni e integrazioni”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 06.10.2015 n.1423 “Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29.02.2016 n.273 “Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente”.
- il Contratto di Servizio tra Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Azienda Speciale Servizi alla persona e Azienda USL di Ferrara per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari approvato dal Consiglio dell'Unione con Deliberazione n. 14 del 12-04-2017;
- la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali relative al Piano per la salute e il benessere sociale, al governo integrato delle politiche socio-sanitarie e alla gestione del FRNA del Distretto Centro Nord sottoscritta tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” (Comuni di Copparo, Berra e Ro ORA RIVA DEL PO , Tresigallo e Formignana ORA TRESIGNANA) il Comune di Jolanda di Savoia e l'Azienda U.S.L. di Ferrara, approvata con atto del Consiglio Comunale in data 25/06/2012 con PG. 40344/2012 ed in particolare l'art. 12 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Ferrara – Comune capofila - quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITamento e domanda al Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio-Sanitarie di tale Comune (ora Settore Servizi alla Persona) il rilascio delle concessioni di accREDITamento;
 - l'accordo di programma approvato con Deliberazione della Giunta comunale del 31/07/2015 di PG. n. 79609 relativo al piano per la salute ed il benessere sociale 2009/2011 prorogato fino al 2015
 - la Deliberazione della Giunta comunale del 02/08/2016 di PG. n. 87829 “Approvazione del piano attuativo per la salute ed il benessere sociale del distretto Centro Nord annualità 2016”

- *l'accordo di programma approvato con Delibera di Giunta del 25/06/2018 di PG n.71898 relativo al piano per la salute ed il benessere sociale 2018/2020 Distretto Centro Nord di Ferrara, con il quale sono state individuate le tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato secondo quanto deliberato dal Comitato di Distretto del 09/05/2019 con PG n.62697;*

•

VISTO l'atto di concessione di rinnovo dell'accreditamento definitivo, rilasciato dal Comune di Ferrara in favore di COOP: SERENA, prot. n.159147 del 19/12/2019 per il Centro Diurno Assistenziale per anziani "RESIDENZA COOP. SERENA" per n. 54 posti con scadenza il 31/12/2024 che prevede:

- la stipula di un Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione in accreditamento definitivo dei servizi di Centro Diurno Assistenziale per anziani "Residenza Coop. Serena"

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale di "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO ACCREDITATO PER LA GESTIONE IN RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI "Residenza Coop Serena"

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
 - per la committenza Comune di Ferrara: Dott. Daniele Battaglioli
 - per la Committenza AUSL, Distretto Centro-Nord - il Dirigente pro tempore del Programma Anziani Dipartimento Cure Primarie: Dott. Franco Romagnoni C.so Giovecca, 203 Ferrara e-mail f.romagnoni@ausl.fe.it;
 - per il Gestore: il Coordinatore Area organizzativa: Dott.ssa Beatrice Cavalieri via Boschetto n. 26, Ferrara, e-mail info@coopserena.it

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del Centro Diurno "Residenza Coop. Serena", sito in Ferrara – Via Boschetto n.26, che si compone di n. 54 posti autorizzati al funzionamento, interamente

accreditati.

Il Centro Diurno funziona dalle ore 7,30 alle ore 17,30 dal lunedì al sabato. Con tale orario si intende l'effettiva apertura del servizio e fruibilità del medesimo da parte degli ospiti che possono frequentare a tempo pieno o part time.

Al fine di favorire la più ampia copertura dei bisogni degli anziani e delle famiglie, il Gestore assicura, anche su richiesta della Committenza, la possibilità di estensione dell'orario di apertura giornaliero e l'estensione delle giornate di apertura settimanale anche ai festivi, alle medesime condizioni previste dal presente Contratto, sempre che il numero degli utenti accolti consenta la sostenibilità economica e finanziaria del servizio.

Il posto accreditato è, comunque, riconosciuto per massimo 6 (sei) giorni alla settimana, comprensivi degli eventuali festivi, per 10 (dieci) ore giornaliere o per un numero di ore inferiore.

I posti del servizio potranno essere utilizzati anche come posti per interventi di sollievo.

Destinatari delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente Contratto di servizio sono gli anziani non autosufficienti, nonché gli adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, assistiti nel Centro Diurno, per i quali l'Unità di Valutazione Geriatrica Distrettuale abbia certificato la condizione di non autosufficienza.

Annualmente, con preavviso di tre mesi, la committenza indicherà formalmente al Gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato. L'Unione, i Comuni e l'Azienda USL, quali soggetti committenti, si riservano la possibilità di chiedere la fornitura di un volume di prestazioni o posti inferiori o superiori rispetto a quelli accreditati, rispetto ai volumi di attività definiti nei provvedimenti di accreditamento, tenendo conto del fabbisogno rideterminato annualmente in sede di programmazione socio-sanitaria e della sostenibilità complessiva della rete dei servizi.

I posti accreditati ma non utilizzati con il contratto di servizio anche in virtù di quanto sopra richiamato (variazioni nel volume delle prestazioni in seguito alla riprogrammazione) sono nella piena disponibilità dell'Ente Gestore e possono essere da questo utilizzati in regime di libero mercato secondo le modalità applicate per i posti autorizzati non accreditati, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 292/2014 allegato 2 e dalla DGR 564/2000 e s.m.i. .

Qualora vi fosse la disponibilità di posti accreditati non occupati da utenti inviati dal Distretto Centro Nord, potranno essere accolti utenti provenienti da altri Distretti, previo accordo tra il Comune inviante, il Comune di Ferrara e l'Azienda USL.

2. Il Gestore si impegna a garantire quanto necessario per il buon funzionamento del Centro Diurno e ad adempiere a tutto quanto previsto nel presente Contratto di Servizio. Il Gestore è tenuto a dare piena applicazione alle disposizioni e ai requisiti previsti dalla DGR 514/2009 e s.m.i., garantendo comunque l'applicazione di quanto declinato nel presente Contratto per le parti non regolamentate dalla citata normativa regionale.

3. Il Gestore organizza i servizi di supporto e strumentali in modo tale da assicurare la

responsabilità gestionale unitaria ed un'integrazione con le attività socio-assistenziali e di cura, al fine di perseguire l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente.

4. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

5. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accredimento definitivo prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del Gestore.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2024.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto potrà essere rinnovato in applicazione della normativa sull'accreditamento definitivo della Regione Emilia-Romagna.

3. Annualmente, sulla base della programmazione territoriale e delle disposizioni regionali in materia di accreditamento, il presente Contratto potrà essere aggiornato in accordo tra le Parti.

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore deve realizzare il servizio accreditato assicurando i requisiti e le prestazioni previste dalla normativa regionale sull'accreditamento definitivo e dal presente Contratto.

2. Il Gestore fornirà il servizio accreditato per i posti previsti ai sensi dell'art. 2.1.

3. Per quanto riguarda il Centro Diurno Assistenziale per anziani "Residenza Coop Serena" si precisa quanto segue.

3.1 Il Gestore deve assicurare agli utenti del Centro Diurno le prestazioni socio-assistenziali specificamente previste dalla normativa regionale vigente in materia di funzionamento delle strutture semi residenziali e di prestazioni sociali e sanitarie, garantendo agli utenti l'attuazione dei PAI, definiti ed aggiornati dalle équipe operanti nella struttura, e assicurando tutto quanto previsto dal presente Contratto di Servizio.

3.2 I PAI sono definiti ed aggiornati sulla base del progetto di vita e di cure elaborato dall'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) e dal Servizio Sociale competente e tengono conto della valutazione multidimensionale e della certificazione di non autosufficienza.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati da:

- le vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- la Carta dei servizi del Centro diurno assistenziale per anziani;

- da tutto quanto previsto nel presente Contratto.

2. Il Gestore è in possesso della Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

In particolare, nella Carta dei servizi saranno descritti:

- le modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni;
- le modalità di erogazione, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- le attività ed i servizi erogati ricompresi nella retta;
- le attività ed i servizi garantiti a richiesta non ricompresi nella retta, con l'indicazione delle relative tariffe;
- le modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- gli indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami.

La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del Gestore nei confronti degli utenti stessi.

3. Il Gestore assicura una politica complessiva di qualificazione del personale e del lavoro – selezione, accompagnamento, formazione permanente, sviluppo, integrazione interprofessionale per garantire la qualità del servizio e la tutela dei diritti delle persone.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà disposta dall'UVG dell'Azienda USL di Ferrara congiuntamente al Servizio Sociale dei Comuni e degli Enti da essi delegati, previa definizione del Progetto di vita e di cure.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. L'ammissione, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, verrà comunicata alla struttura in forma scritta.

4. L'ammissione degli utenti ai posti non accreditati verrà effettuata dal soggetto Gestore in base ai propri Regolamenti.

Art. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti.

a) Integrazione con i servizi sanitari, socio-sanitari del territorio: si fa rinvio ai protocolli e procedure operative ad uso del Dipartimento Cure Primarie che saranno pubblicati nell'apposita pagina del sito istituzionale al fine di realizzare la completa condivisione degli stessi con gli enti gestori. Tale pagina sarà accessibile dall'ente gestore e dal medico di struttura mediante la creazione di apposite credenziali di accesso. L'Azienda USL di Ferrara comunicherà gli aggiornamenti dei protocolli e delle procedure.

b) Assistenza infermieristica:

Fino all'adozione di eventuali provvedimenti regionali di modifica della materia si applicano le modalità di erogazione di seguito indicate. Eventuali nuove modalità saranno oggetto di appendice al presente contratto.

L'Azienda USL si impegna ad assicurare l'assistenza infermieristica nel rapporto minimo di 3 ore settimanali sino a 14 utenti e 4 ore settimanali per 15 o più utenti anziani non autosufficienti, a mezzo di personale messo a disposizione dal Gestore per assicurare la partecipazione alla definizione dei piani individuali di assistenza e la valutazione della necessità di interventi infermieristici, in aggiunta con presenza programmata al tempo necessario a garantire quanto previsto dai piani individuali di assistenza.

Presso il Centro Diurno "Residenza Serena" sono garantite, sulla base delle valutazioni svolte dal Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara, n. 18 ore di assistenza infermieristica alla settimana.

Per il rimborso degli oneri si farà riferimento, fino all'adozione di diversi provvedimenti regionali, a quanto disposto dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "*Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani*".

La liquidazione al soggetto Gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente.

L'attività infermieristica deve integrarsi, all'interno del Centro Diurno, con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

c) Assistenza riabilitativa:

Fino all'adozione di eventuali provvedimenti regionali di modifica della materia si applicano le modalità di erogazione di seguito indicate. Eventuali nuove modalità saranno oggetto di appendice al presente contratto

Il servizio riabilitativo viene effettuato a mezzo di personale messo a disposizione dal Gestore nel limite minimo per garantire la consulenza agli OSS e ai caregiver e per la valutazione della necessità di interventi di riattivazione e mantenimento nel caso in cui tale esigenza venga individuata in sede di definizione del PAI, in aggiunta con presenza programmata del fisioterapista al tempo necessario a garantire quanto previsto dai piani individuali di assistenza.

Presso il Centro Diurno "Residenza Serena" sono garantite, sulla base delle valutazioni svolte dal Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara, n. 10 ore di assistenza riabilitativa alla settimana.

Per il rimborso degli oneri si farà riferimento, fino all'adozione di diversi provvedimenti regionali, a quanto disposto dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "*Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani*".

La liquidazione al soggetto Gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente.

L'attività riabilitativa deve integrarsi, all'interno del Centro Diurno con lo svolgimento delle attività

socio-assistenziali.

ART. 8 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI

1. La remunerazione del servizio di Centro Diurno Assistenziale per anziani accreditato, oggetto del presente Contratto, è assicurata:

- a. dalla quota di tariffa regionale per il servizio accreditato, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- b. dalle quote di tariffa dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico dal Comune (in misura totale o parziale), per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;
- c. attraverso il rimborso, da parte dell'AUSL, delle prestazioni sanitarie, a carico del Bilancio dell'AUSL (Fondo Sanitario Regionale), secondo quanto previsto dalle Direttive Regionali;
- d. dalla remunerazione a carico dei Comuni, e per essa di ASP, dell'eventuale servizio aggiuntivo della cena.

La tariffa regionale e la quota massima di contribuzione (quota utente/Comune) sono definite dal comitato di distretto nel rispetto della normativa vigente in materia di accreditamento. La quota di tariffa a carico dell'utente è attualmente fissata in € 29,35, eventuali variazioni saranno oggetto di appendice al presente contratto.

2. I costi relativi ad ulteriori forniture o prestazioni richieste al Gestore dalla Committenza e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente sulla base di specifici accordi che intercorreranno preventivamente tra le parti e comunque previa produzione della documentazione relativa agli oneri sostenuti.

3. Ai fini della rendicontazione mensile delle presenze e delle spese sanitarie si deve tenere conto di quanto indicato dalla DGR 514/2009 e dalle indicazioni fornite dal Dipartimento Cure Primarie e che saranno pubblicate nell'apposita pagina del sito web istituzionale.

4. In caso di assenza con mantenimento del posto (conseguente a malattia, ricoveri ospedalieri, ingressi effettivi in struttura posticipati rispetto alla data di autorizzazione all'ammissione, o comunque assenze programmate, concordate con il Gestore) si prevede, per ogni giornata di assenza, il versamento di una parte della quota di tariffa a carico dell'utente/Comune pari al 45% ed il riconoscimento di una parte della quota di tariffa a carico del FRNA pari al 45%. Saranno riconosciuti per intero il primo giorno di ricovero ospedaliero e il giorno di reingresso in struttura.

8.1 Determinazione del costo di riferimento

1. L'entità della tariffa e delle quote di contribuzione relative ai posti del Centro Diurno Assistenziale per anziani è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato;
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti;
- degli elementi di flessibilità previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento.

2. La determinazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dal Comune

di Ferrara quale Soggetto Istituzionalmente competente.

La quantificazione del costo di riferimento del servizio, articolato nella quota di tariffa a carico del FRNA e nella quota di tariffa a carico dell'utente/Comune, prevede la valutazione del costo del lavoro e degli elementi di flessibilità ai sensi della normativa vigente.

3. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti spetta all'Amministrazione Comunale competente, nell'ambito degli indirizzi della Regione.

La rideterminazione del costo del servizio non comporterà la sottoscrizione di un nuovo contratto ma sarà operativa successivamente alla formalizzazione della proposta di adeguamento da parte della Committenza e della relativa accettazione da parte del Gestore.

8.2. Servizio di accompagnamento

1. In considerazione del fatto che nell'allegato A alla DGR 273/2016, tra i fattori di costo del Centro Diurno per Anziani non è stata valorizzata la fornitura del servizio di accompagnamento da casa verso il servizio e viceversa e che, pertanto, tale elemento risulta aggiuntivo rispetto al costo di riferimento e che tale costo deve essere valorizzato a parte in sede di contratto di servizio, il costo del servizio di accompagnamento viene pertanto determinato in € 6,50 giornalieri, comprensivi di IVA se dovuta, da corrispondersi solo in caso di effettiva fruizione del servizio, come da normativa regionale.

Eventuali variazioni della tariffa, da parte della Regione Emilia-Romagna, saranno oggetto di apposita appendice al presente contratto.

2. Il costo di cui al comma precedente può essere aggiornato annualmente a seguito di specifica richiesta del soggetto gestore, adeguatamente documentata. Per la revisione del costo si farà riferimento all'indice ISTAT FOI, ad eventuali aumenti del costo del lavoro determinati dal rinnovo del CCNL applicato e a variazioni straordinarie dei fattori produttivi. La determinazione dell'incremento viene effettuata dalla Committenza.

3. Il costo del servizio di accompagnamento di cui al comma 1, si intende a carico del FRNA per 2,50 euro e dell'utente/Comune per 4 euro, così come approvato nel Comitato di Distretto Centro Nord del 23/06/2011.

8.3. Flusso informativo sui costi di produzione

1. La Committenza attiva, tramite l'Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il Gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i limiti temporali stabiliti dalla Committenza.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.e i., il Gestore

deve comunicare le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

8.4 Valutazione del livello assistenziale degli utenti

Al fine di aggiornare annualmente la valutazione del livello assistenziale degli utenti e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il Gestore e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

La determinazione del livello assistenziale degli utenti viene effettuata dall'UVG nel corso della prima valutazione multidimensionale dell'utente.

Eventuali rivalutazioni causate da variazioni delle condizioni dell'ospite potranno essere richieste dal Gestore alle competenti Strutture Operative che provvederanno ad attivare l'UVG per una nuova valutazione con cadenza annuale.

8.5 Determinazione delle quote di tariffa a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

1. L'importo della quota di tariffa a carico del FRNA è calcolata sulla base delle classificazioni degli ospiti effettuata dall'équipe del soggetto gestore e validata dalla UVG territorialmente competente, nonché della valutazione degli elementi di flessibilità dichiarati dal Gestore.

2. L' Azienda USL in qualità di Ente gestore del FRNA, si impegna:

- ad aggiornare, in relazione alla classificazione degli ospiti, annualmente con proprio provvedimento che sarà pubblicato sull'apposita pagina web del sito istituzionale, l'ammontare della tariffa, nel rispetto della normativa vigente;
- a trasferire al Gestore le tariffe dovute in relazione al presente Contratto, sulla base di rendiconti mensili inoltrati dal Gestore stesso, anche tramite sistema informativo socio-sanitario, in cui dovranno essere evidenziati l'elenco nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, la data di ingresso, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti, l'importo complessivamente dovuto ed ogni altra informazione si rendesse necessaria.

Il Gestore deve inoltre assicurare, se richiesto, l'inoltro dell'elenco nominativo delle persone impiegate nel Centro Diurno assistenziale per anziani, del personale in turno, corredato da relativa qualifica professionale, con attestazione delle ore lavorative effettuate.

Il trasferimento di quanto dovuto sarà effettuato entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della corretta rendicontazione.

8.6 Rimborso degli oneri sanitari A.USL

Nelle more di nuove determinazioni in merito da parte della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna il rimborso degli oneri sanitari avverrà come specificato all'articolo 7 del presente contratto.

L'Azienda USL rimborserà al Gestore le prestazioni sanitarie di cui all'art.7, che dovranno essere fornite direttamente dal Gestore stesso.

I rimborsi saranno effettuati sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e corrisposti, dal soggetto Gestore, secondo quanto previsto dai CCNL per il tempo pieno, previa documentata certificazione. Non sarà ammesso un rimborso superiore al costo orario omnicomprensivo che sarebbe sostenuto da parte dell'A.USL in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, delle stesse prestazioni sanitarie.

2 Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal Gestore verrà liquidato dall'Azienda USL entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento di regolare nota di richiesta che il Gestore emetterà mensilmente, unendo alla stessa note e rendiconti, in cui dovranno essere evidenziate:

- le spese sostenute per le prestazioni in argomento;
- le ore effettivamente prestate.

3 Le note dovranno essere inoltrate mensilmente al servizio bilancio ai fini della relativa liquidazione.

8.7 Determinazione delle quote di tariffa a carico dell'utente/Comune

1. La disciplina e la determinazione della quota di tariffa a carico dell'utente/Comune compete all'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli indirizzi della Regione.

L'importo della quota di tariffa a carico dell'utente/Comune per il Centro Diurno Assistenziale è di € 29,35; eventuali aggiornamenti saranno recepiti in un'appendice al presente contratto.

2. L'utente deve provvedere al pagamento della retta a proprio carico direttamente al Gestore. I Comuni, sulla base dei regolamenti vigenti in materia di compartecipazione da parte degli utenti ai costi dei servizi socio-sanitari, della popolazione anziana, potrà riconoscere attraverso la propria Azienda Servizi alla Persona un contributo ad integrazione della retta dovuta. [...] I Comuni tramite l'Azienda Servizi alla Persona provvede altresì a dare comunicazione al Gestore di quanto dovuto dall'utente (sia nel caso in cui l'intera retta sia a suo carico sia nel caso in cui benefici di un contributo comunale).

8.8 Riscossione delle quote di tariffa dovute dall'utente

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di tariffa dovute dagli utenti del Centro Diurno Assistenziale per anziani, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per servizi/interventi già ricompresi nel costo di riferimento;
- la quota di tariffa è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- eventuali anticipi della quota di tariffa a carico degli ospiti a titolo cauzionale non possono essere superiori ad una mensilità della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di tariffa da parte degli utenti, il Gestore mette a

disposizione diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione bancaria.

3. L'utente che non paga la quota a suo carico entro il termine indicato è considerato moroso. Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso, ai suoi famigliari o all'amministratore di sostegno, un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avente valore di costituzione in mora.

Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, in attuazione del principio di corresponsabilità sancito dalla DGR 715/2015, il Gestore provvederà ad informare il Servizio Sociale competente che l'utente risulta moroso.

Il Servizio Sociale avrà a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo.

Qualora l'intervento del Servizio Sociale non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto e l'insolvenza dell'utente permanga, il Gestore, in accordo con il Servizio Sociale, potrà esercitare la facoltà di intraprendere il recupero del credito per le vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso, il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.

Il Gestore aggiorna annualmente il Comune, e per esso l'Azienda Servizi alla Persona, sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito al fine di consentire la valutazione tempestiva di eventuali peggioramenti della situazione socio-economica dei debitori e di attivare eventuali percorsi ritenuti idonei.

Nel caso in cui benefici di contributo comunale ad integrazione del pagamento della retta, l'utente può delegare il Gestore alla riscossione del medesimo: il Comune, attraverso la propria Azienda Servizi alla Persona provvederà quindi a liquidare al Gestore, il contributo riconosciuto dietro presentazione di rendiconti mensili che dovranno pervenire al SST.

5. Il Gestore del servizio si impegna a rilasciare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente; per i servizi accreditati, sulla base della definizione del costo di riferimento regionale, le spese per l'assistenza specifica, vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 50% delle quote di contribuzione a carico dell'utente (anche nel caso di accoglienza temporanea di sollievo) che quest'ultimo versa direttamente al Gestore del servizio, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, salve eventuali s.m.i.

ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. I Comuni Committenti e l'Azienda USL di Ferrara provvedono a liquidare quanto dovuto al Gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopra citati, salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di

chiarimenti/rettifiche.

2. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.

ART. 10 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il Gestore deve acquisire l'assenso del Committente in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:

- Il Gestore comunica ai Committenti, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione, indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione condivisa tra le parti.

- Dopo aver acquisito l'assenso dei Committenti il Gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate.

6. Ove possibile, il Gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui al punto precedente.

7. I Committenti possono concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione.

8. In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o alberghieri per cause imputabili al Gestore al di fuori di quanto previsto nei punti precedenti, verrà addebitata una penale corrispondente ad una decurtazione pari al 50% della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi alla durata dell'interruzione.

9. In caso di sciopero del personale del Gestore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano

influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni.

In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali Accordi locali stipulati tra Organizzazioni Sindacali e di categoria.

10. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. Il Gestore è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

ART. 11- RISORSE UMANE

1. Per il personale messo a disposizione dal Gestore dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

2. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi stessi, per garantire il migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Il Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio, inoltre:

-provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre rispettati i parametri di personale indicati nel presente Contratto e nel rispetto delle direttive regionali citate in premessa;

-garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa.

4. Il personale deve essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale.

5. Il Gestore può inserire, sulla base della normativa vigente, a scopo di tirocinio, allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio stesso, nonché afferenti ad altre attività formative e di insegnamento di "integrazione didattica" propedeutiche o analoghe alle stesse, verificandone o provvedendo di volta in volta alla necessaria copertura assicurativa.

Qualora intenda attivare progetti che prevedono l'impiego di singoli cittadini non afferenti ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni, il Gestore è tenuto a garantire direttamente la copertura assicurativa.

Le attività delle persone in Servizio Civile Volontario, dei volontari e delle persone inserite in

progetti di lavoro socialmente utili devono essere considerate aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali del Gestore, sulla base dei PAI e delle attività programmate.

Il Gestore deve coordinare l'attività dei volontari, compresi quelli del Servizio Civile, per renderla coerente ed integrata con le modalità organizzative del servizio.

Il Gestore promuove azioni formative rivolte ai soggetti sopra indicati anche consentendo la partecipazione a momenti formativi rivolti al proprio personale.

Il Gestore è tenuto altresì a comunicare alla Committenza i progetti attivati ed a fornire riscontro annuale.

ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo. Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

L'accertata violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti.

ART. 13- MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale;
- relazione annuale del Gestore relativa al servizio che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti;
- richiesta al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale o ad altra equipe di esperti, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del progetto di vita e di cure nonché del PAI;
- incontri dedicati;
- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.

2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una penale come previsto all'art.14.

3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

4. L'Azienda USL si riserva di definire per le parti di propria competenza le modalità di verifica del rispetto dei requisiti sanitari nonché della corretta applicazione di quanto disposto nel merito.

ART.14 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo. L'Istituzione competente provvede a darne tempestiva e formale comunicazione agli altri sottoscrittori per i rispettivi adempimenti.

2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del Gestore, i Committenti dovranno darne diffida scritta allo stesso contestando l'addebito e fissando un termine per le eventuali controdeduzioni.

3. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati, il termine per eventuali controdeduzioni ed il termine per l'adempimento.

4. Entro il termine indicato, il Gestore dovrà provvedere all'adempimento.

5. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

6. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per il Committente di richiedere il risarcimento derivante dal maggior danno, evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

€ 500,00 per ogni inadempienza per la mancata sostituzione di un operatore, per più operatori l'importo sarà proporzionalmente determinato;

€ 1.000,00 per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse rispetto a quanto dichiarato;

€ 500,00 per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;

da € 500,00 ad € 2.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

- carenze igieniche;
- carenze negli aspetti alberghieri e di cura alla persona;
- carenze delle manutenzioni a carico del Gestore;
- qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale;

da € 200,00 ad € 1.000,00, in relazione alla gravità, per ogni inadempienza degli obblighi assunti con il presente Contratto.

7. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggior danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all'immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio.

ART.15 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all'art 14;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

3. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

4. Il Gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno tre mesi prima. Il Gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.

5. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento.

ART. 16- FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009 (Flusso FAR).

2. Il Gestore assicura altresì l'assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Emilia-Romagna (tra cui le schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.

3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'art.14.

ART. 17 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO-SANITARIA

Le parti assumono il sistema informativo area socio-sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo area socio-sanitaria.

Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico area socio-sanitaria STRUTTURE ANZIANI rendendovi disponibili i seguenti dati:

2. l'accesso/dimissione dell'anziano in struttura;
3. le rilevazioni mensili, trimestrali ed annuali del flusso informativo regionale FAR;
4. la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/ assenze degli ospiti, rilevazione ore erogate del personale infermieristico e della riabilitazione, rilevazione presenza del medico incaricato della attività clinica di diagnosi e cura;
5. La valutazione personalizzata dell'anziano ai fini della definizione del PAI di struttura attraverso la somministrazione della scheda regionale BINA-FAR al momento dell'ingresso e, successivamente, ogni 180 giorni.

Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo area socio-sanitaria, garantendo:

6. l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
7. il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
8. la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
9. la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che

saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale,

L'assolvimento dei debiti informativi locali e regionali è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione. L'eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a € 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il Soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del Gestore.

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza, con la previsione di un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore.

Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si impegnerà all'utilizzo dello specifico Modulo informatico in fase di attivazione nell'ambito del sistema informativo area socio-sanitaria. Saranno definite, attraverso l'adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo, specificando sin d'ora che all'atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART.18 – RESPONSABILITÀ

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

2. Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ..

3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico

in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

3. Foro competente è quello di Ferrara.

4. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che ciascuna di esse, alla luce delle finalità perseguite, mantiene la titolarità del trattamento dei dati svolti e, pertanto, laddove necessario, comunica i dati, anche particolari, alle altre sulla base delle condizioni di liceità di cui agli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

2. Tutte le parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo, se dovute, sono a carico del Gestore. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 parte II della tariffa allegata al DPR 131/1986. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

ART. 23 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Si conviene che eventuali integrazioni o modificazioni al contratto di servizio dipendenti da aggiornamenti normativi e da provvedimenti assunti dalla Regione Emilia-Romagna, anche in materia tariffaria, ovvero dalla riprogrammazione annuale dei volumi di attività, dalla rideterminazione del costo del servizio, saranno formalizzati tra i contraenti, senza necessità di riscrittura del presente contratto. Non comporteranno la sottoscrizione di un nuovo contratto ma saranno operative successivamente alla formalizzazione della proposta di adeguamento da parte della Committenza e della relativa accettazione da parte del Gestore.

Analogamente si procederà anche per aspetti interpretativi o integrativi delle clausole contrattuali.

Il contratto redatto elettronicamente su supporto informatico non modificabile, in pagine 51 (cinquantuno), sottoscritto dalle parti nelle suddette qualità e come di seguito mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante "dispositivo di firma" idoneo del quale, prima della sottoscrizione è stata preventivamente accertata la validità e l'efficacia temporale I

suddetti componenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Ferrara

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona

Dott.ssa Lucia Bergamini

f.to digitalmente

Per Azienda USL di Ferrara

Il Direttore Distretto Centro Nord

Dott. Renato Cardelli

f.to digitalmente

Per Serena Soc. Coop. Sociale ONLUS- Gestore

Il Presidente e Legale Rappresentante Claudio Dusi

f.to digitalmente